

**Allegato b**  
**CONVENZIONE POLIZZE ASSICURATIVE**

L'Ares Sardegna (di seguito indicata Amministrazione) con sede in Via Piero della Francesca, numero 1 - 09047 Selargius, (C.F. 03990570925), rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Pintor, che agisce in nome e per conto dell'Azienda

**e**

..... con sede legale in  
..... (codice fiscale .....  
..... di seguito "Società", nella persona di .....  
....., nato il ..... a ....., in qualità di  
.....

**premesso che**

- La Società stipula polizze assicurative a favore dei dipendenti dell'Ares Sardegna e delle Aziende che aderiscono al sistema unitario coordinato da Ares Sardegna, il cui premio viene corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che, ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

**visti**

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, e le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 15/01/2017 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, nonché il Regolamento unitario Ares di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "B" ;

**convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1**

L'Amministrazione, autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso di più delegazioni convenzionali (deleghe per contratti di finanziamento, assicurazioni) con cessione del quinto e delegazioni legali il totale non può, ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale.

**Art. 2**

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni sulla vita per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative della assicurazione generale obbligatoria, il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

La durata delle trattenute stipendiali di cui sopra non può essere inferiore a 12 mensilità e non può eccedere le 120.

**Art. 3**

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

#### **Art. 4**

Le trattenute verranno effettuate dalla Sc Amministrazione del Personale – Settore Economico e i versamenti verranno operati dal Servizio SC Bilancio - Ciclo Passivo, con accreditamenti sul conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN.....

..... – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

#### **Art. 5**

La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento al Regolamento unitario Ares di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "B".

In particolare, la Società si obbliga a corrispondere:

- “una tantum” l'onere per contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative nella misura fissata dal Regolamento pari a € 9,00 (euro nove/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

#### **Art. 6**

La quantificazione degli oneri amministrativi, viene effettuata dal Settore Economico (S.C Amministrazione del Personale), previa individuazione della quota degli stessi, sulle somme trattenute mensilmente al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario. Il Servizio Bilancio, provvede ad imputare gli oneri amministrativi alle pertinenti voci di entrata del bilancio Ares.

#### **Art. 7**

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

#### **Art. 8**

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.

#### **Art. 9**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per cinque anni con esclusione di tacito rinnovo, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 10, 11.

La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza, né quello della Società di corrispondere gli oneri amministrativi di cui all'articolo 5 per l'intera durata della delega.

#### **Art. 10**

L'Amministrazione, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro di illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la convenzione senza obbligo di preavviso.

In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.

#### **Art. 11**

Nel periodo di validità della convenzione, indicato all'art. 9, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede ed il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

#### **Art. 12**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma 7, del DPR n.131/1986).

#### **Art. 13**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesse nel corso del tempo, ed in particolare le circolari in materia della Ragioneria Generale dello Stato in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

#### **Art. 14**

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 numero 196 e successive modificazioni.

#### **Art. 15**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Selargius,\_\_\_\_\_

Per L'Istituto

.....  
.....  
.....

Per l'Ares Sardegna

Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Pintor